

Lo Statuto della Corte di Vallisnera A.D. 1207

TABULA

I H S.	4
CAP. i <i>Della elletione, è giuramento del podesta.</i>	CAP I5
CAP . 2 <i>Delli Tauernari ò Hosti.</i>	CAP II5
CAP. 3 <i>Ch' l' Pod/ ta habbia accettar ciascuna accusa è querella.</i>	CAP III5
CAP. 4 <i>Ciascun off/le elletto in comune sia tenuto accettare l'offitio.</i>	5
CAP. 5 <i>Del elettione de' Consoli et offitio.</i>	CAP.V5
CAP.6 <i>Del giuramento dei Consolli.</i>	CAP.VI.....6
CAP.7 <i>Che gli Consoli debbano denontiare li Campari.</i>	6
CAP.8 <i>Del elletione delli soprastanti alle uetuaglie.</i>	6
CAP.9 <i>Del offitio dei soprastanti all'uetuaglie.</i>	6
CAP.10 <i>Di denontiare li luoghi doue si giuocha.</i>	CAP.X7
CAP.11 <i>Che li Consoli chiamati siano tenuti comparire.</i>	CAP.XI7
CAP.12 <i>Della pena all' inobedienti alli Consoli nel conciare le uie.</i>	CAP.XII.....7
CAP.13 <i>Iuramento delli Campari.</i>	CAP.XIII7
CAP.14 <i>Che li Campari ogni Calende s' apprestano al Pod /ta.</i>	8
CAP.15 <i>Che li Campari siano tenutti accusare in li danni.</i>	CAP.XV.....8
CAP.16 <i>Che li Campari riscodano li danni.</i>	8
CAP.17 <i>Che li Campari guardano li danni.</i>	8
CAP.18 <i>Del offitio delli Correrì è Messi p. la Corte.</i>	8
CAP.19 <i>Della mercede delli Correrì.</i>	9
CAP.20 <i>Delli Beccari.</i>	9
CAP.21 <i>Del denontiare delli occorrenti malefiti.</i>	10
CAP.22 <i>Del segare le Prade delli Signori.</i>	10
CAP.23 <i>Della Segha delle Prade del Monte.</i>	10
CAP.24 <i>Del douere del giuocchare.</i>	10
CAP.25 <i>Che niun habitatore si facci Vassal d'altri Signori.</i>	10

CAP.26 <i>Che non sia leccito alli habitanti altroue chiedere ragione ch'alla Corte, aut. Pod /ta di Valisnera.</i>	11
CAP.28 <i>Del presentare li cappi delle saluaticine p. onoranza alli Signori.</i>	11
CAP.29 <i>Che li cappi delle bestie che si pericolano da se spettano alli Signori.</i>	11
CAP.30 <i>Delli Luppi presi.</i>	12
CAP.32 <i>Del danno ch' niuno turbi il possessore.</i>	12
CAP.33 <i>Che gli cani rabbiosi, è traiti posseno esser amazzati.</i>	12
CAP.34 <i>Delle Decime delli luogi seluatici.</i>	12
CAP.35 <i>Quando habbia da pagare chi lauora li saldi.</i>	13
CAP.36 <i>Del arbitrio, della forma del punire.</i>	14
CAP.37 <i>Di non mettere incendi in certi luogi.</i>	14
CAP.39 <i>Del essentione degli huomeni della Verugola.</i>	14
CAP.40 <i>Che gli huomeni che sono da portare arme, s' appresentano al tempo di sospetto.</i>	14
CAP.41 <i>Che non si renda ragione d'usure è Baraterie.</i>	15
CAP.42 <i>Patti delli datij di Valisnera.</i>	15
CAP.44 <i>Quando si puossi accusare la contumaccia del suo effetto.</i>	15
CAP.45 <i>Della ragine s' hara à fare a' miserabile persone.</i>	16
CAP.47 <i>Del giuramento iuditiale da parte à parte.</i>	17
CAP.48 <i>Della tassa del Nodare.</i>	17
CAP.49 <i>Quali giorni si intendano feriatì ò nò.</i>	18
CAP.50 <i>Del modo di fare compromesso.</i>	18
CAP.51 <i>Quando si possi procedere contra la segurtade.</i>	19
CAP.52 <i>Delli debitori sospetti di fuga.</i>	19
CAP.53 <i>Di non rastopiare terre d'altri.</i>	19
CAP. 54 <i>Che li signori puossano fare legnami senza pena alcuna.</i>	19
CAP.55 <i>Della pena di chi facesse l'offitio del correre, non essendo.</i>	20
CAP.56 <i>Del Corer riferente falsa imbasciata.</i>	20
CAP.57 <i>Del producente falso istromento.</i>	20
CAP.58 <i>Della pena del conducente à segar prade è non in tempo.</i>	20
CAP.59 <i>Del tempo del segare le prate.</i>	20
CAP.60 <i>Di colui che caccia fuochi in li boschi.</i>	20
CAP.61 <i>Del istanza delle cause ciuille.</i>	21

CAP.62 <i>Della pena delli homicidij.</i>	21
CAP.63 <i>Della pena chi fara insulto, percottera.</i>	21
CAP.64 <i>Della biastema.</i>	22
CAP.65 <i>Della pena delli dicenti ingiuria.</i>	22
CAP.66 <i>Della pena del raptore, ò uiolatore.</i>	22
CAP.67 <i>Della pena di quelli ch' di notte fusserno trouati ascosti.</i>	23
CAP.68 <i>Delli incendiari.</i>	23
CAP.69 <i>Della pena ch' cauasse terra in luoghi non suoi.</i>	23
CAP.70 <i>Della pena di quello che fara transito per luogi altrui.</i>	23
CAP.71 <i>Della pena di chi amazzara le bestie d'altri.</i>	23
CAP.72 <i>Della pena di chi tagliera arbori, ò guastera.</i>	24
CAP.73 <i>Di quello ch' non fara la sua uicenda.</i>	24
CAP.74 <i>Della pena delli nudanti l'arme.</i>	24
CAP.76 <i>Di quello giurera il falso in giuditio.</i>	24
CAP.77 <i>Che li ladri siano impicati p. la golla.</i>	24
CAP.78 <i>Delle pene in danno.</i>	24
CAP.79 <i>Delli estimatori.</i>	25
CAP.80 <i>Di pagare alli Signori un star di formento p. fumo.</i>	25

I H S.

IN CHRISTI nomine Amen. Anno Circuncisionis Mille dosente sette il quarto giorno di Maggio, à laude et riuerenza et inuocatione di Dio et della Madre sua Gloriosa Vergine Maria è di tutta la corte del cielo, è di S. Pietro Apostolo Patrone di Valisnera, è ad esaltatione, honore, et stato delli Nobili, è Potenti Signori, Messer Nicolò è Zibello Consorti di Valisnera, è ad essaltatione è bon gouerno regimento, è pace de tutti gli Huomini, è persone del Commune è corte di Valisnera, et altri luoghi sottoposti al lor dominio; conuocati, è congregati in un di martedì, li predetti Signori, et etiam di lore uoluntate tutti gli infrascritti huomeni rapresentanti, che sono all renga Comunita, è universita d'essa Corte di Vallisnera in presenza delli prefatti Sig/ri è secondo nella chiesa di S. Pietro, ut sup. doue si soleno è debano fare simile congregationi. Cioe Lombardo d' Valisnera, Jacopino Nodare di Valisnera, Guido di Pedro Paulo dalla Fontana, di Ziliolo dal Cereto, Gioanni di Pedro smoza, Antonio Pelliciare d'Acquabona

alli quali furno dati, preposti et eletti gli infrascritti statuti, prouisione, et reformatione fatto, è ordinati p. essi Nobili, è Sig/ri et essi huomeni ut supra uulgarizzati p. esso Massimo Nodare, che se detto statuto è prouisione, è reformatione ad essi piaceuano, è nò et tutti ò in parte, che debbano aggiungere, ò sminuire, correggere, et emendare, secondo il bisogno, ò meglio reformare, far reformare ò prouare, è doppo quelli corretti approuargli, riceueorgli, tenerli, et obseruargli p. loro lege municipali statuti, è ordinamenti di detta corte di Valisnera in ogni tempo, come sarano, et stano, li quali tutti olduti, è con diligenza intesi p. essi Sig/ri et huomeni ut sup/a uifermo con uerita presenza, è autorita gli prefati Sig/ri gli predetti statuti con tutte le loro parti è membri, come meglio pono di ragione, hano approuato, è spontaneamente hganno promesso d'osseruare, è così uogliono, è consentano p. l'auenire in essa corte p. suoi statuti, è lege municipali, statuti, consuetudini inanzi fatti è lege municipali è decreto è che si farano non obstante, uogliono che questi infrascritti siano osseruati, è prouargli salua la uolonta de tutti gli predetti, è lore migliore conseruazione disposizione, out ordinamenti [...]¹

¹ Qui appresso manca una carta non avendo finito il presente discorso.

CAP. i *Della elletione, è giuramento del podesta.*

CAP I

Statuischano, è ordinano, ch'essi predetti signori p. se stessi, aut p. uno idoneo da loro eletto è deputato sia Podesta d'essa Corte il quale habbia mero, è misto imperio è l'essercitio d'ogni raggione cosi nelle cause Criminale, come Ciuille, è nel suo principio sia tenuto giurare p. suo giuramento essere fidele alli signori, è di fare il suo offitio con ogni possibile diligenza, è iudicare iustamente fra detti huomeni, è non esser parziale, è di tenere, è di trattare la ragione de pupilli, è uedoue, è non comportare, à sua possa, che siano stratiati, aut maltrattati, è di osseruare gli statuti, et ordini della presente uolonta, come sono in questa iurditione, è crte, et non esser in alcun trattato, ò consilio, il quale possa tornare in danno, aut detrimento di lore Signori, è della sua iuriditione, ne dello Santo Romano Impero.

CAP . 2 *Delli Tauernari ò Hosti.*

CAP II

Statuischano, è ordinano di Genare ogn'Anno siano tenutti, è debano appresentare nanti à detti signori, ch' tutti gli aloganti, è habitanti in detta corte, uel al Pod/ta di detta corte, è dargli segurtade bona è idonea, sufficiente, di non tenere giuocho alcuno uetado, di dadi, ò altri giuochi, è ch' non albergano alcono bandito di detta corte, ne latroni, ne persona quale sappiamo essere di catiua fama, aut opera infamatta, e chi sara ritronato contrafare pagi p. il bando, è pena p. ciascuna, è qualunch' uolta, otto soldi, cioe soldi otto, è ch' ciascuno puossi accusare quel ch' contraffacesse, è debba hauer l' meta del bando, è sia tenuto secreto.

CAP. 3 *Ch' l' Pod/ ta habbia accettar ciascuna accusa è querella.*

CAP III

Statuischano ch' il Pod/ ta di detta Corte sia tenuto, è debba accettare tutte l'accuse ch' si farano di ciaschuno danno, delito, detto iniuriale, ò personale fatto, ò che si farano in ciaschuno tempo, è procedere contro gl'accusati, è punirli secondo la forma dell'statuti d'essa corte, è manchando quello la Corte proceda secondo la rasone Comune.

CAP. 4 *Ciascun off/le elletto in comune sia tenuto accettare l'offitio.*

Statuischano ch' ciascun, quale sara eletto p. li suoi uicini, ò p. la magiore parte delli huomeni ad alcun offitio, com'e di Consoli di Camparia. Massaria, ò altro offitio di Comune di d/ta corte, sia tenuto, è debbia accettare quello offitio à richiesta de d/ti uicini, ò de lore magiore parte, è posia che l'haura accettato ò riceuto fare et esercitare bene è realmente et cosi jurare, è fare secondo ch' nel d/to statuto si contiene, salue che se quello elletto alegasse è prouasse chiara /te al Pod /ta di d /ta Corte causa iusta, è rasoneuole, p. la quale fuosse impedito à accettare tal offitio et essercitare, sotto pena di soldi quaranta li quali soldi non p. cio manchi ne resti d'esser constretto accettare tal offitio.

CAP. 5 *Del elettione de' Consoli et offitio.*

CAP.V

Statuischano, è ordinano, che tutti li Consoli di detta corte siano tenutti, è debbano fra tre di doppo, ch'sarano elletti, è doppo ch' gli sara notificato in persona, ò alla casa, l'offitio dato, si debbano apresentare denanti al Pod /ta di d /ta Corte, ò Luochotenente con li capitoli del suo Consolato, è iurare

li suoi offitii inella forma in trascritta; è se rifuderano d' accettare tale offitio, pagi p. bando prima soldi quaranta, è niente gli manchi, è sia tenuto accettare non hauendo legittima causa d' escusatione.

CAP.6 Del giuramento dei Consoli.

CAP.VI

Statuischano etiam tutti li consoli di d /ta corte siano tenuti, è debbano giurare à modo sottoscritto con sua mane tochando la scrittura nelle mani del Pod /ta è Luochotenente sotto pena di soldi dese p. ciascuno, che contrafarà che non uolesse iurare, è nondimeno sia constretto iurare ut infra c/o 4° Consolo elletto giuro fare esercitare acortamente l' offitio della Consolaria à mè comisse fino alla fine, è obedire alli mandati è comandamenti delli Sig /ri è delli Podestati di questa corte, è delli messi, è saluare, è custodire le persone, le cose, honore, raggioni de lore Signori, è conseruare le persone del mio Consolato honoratamente è con fede anchora saluare li beni honori et rasone di nostro Imperio, è ritrouare è far ritrouare quelli ordeni nel mio Consolato li quali alli nostri Consiglieri, et homeni ouer alla maggiore parte, è di maggior fermezza, che parrerano p. la terra, è territorio nostro, è di operare che li Campari guardano con bona fede, è fare la Camperia, li quali Campari quando ritrouerano li negligenti à fare la lore guardia lo denontiano al Pod /ta ò Luochotenente.

CAP.7 Che gli Consoli debbano denontiare li Campari.

Statuischano ch' li Consoli di detta terra, è corte siano tenuti, è debbano denontiare li Campari, li quali si diporterano male nella sua terra, ouero fusseno negligenti, pigri, è tardi alla sua guardia, ouer Camparia ouer nel offitio della lor camparia, p. lo sagramento d' esso Consolo nanti al offitio del Pod /ta sotto pena di soldi cinq. p. ciascuno Consolo; è il Pod /ta sia tenuto esigere, è riscotere, à ciascuna uolta, più è meno secondo la uolonta del consolo, hauendo rispetto alla qualita del fatto.

CAP.8 Del elletione delli soprastanti alle uetuaglie.

Essendo molto utile è speditione di detta corte, che nell' uetuaglie quale si hauranno à uendere in detto luochò si osseruano bon modo, ordine p. cauare la carestia, la quale spesse uolte sogliano indure quelli ch' uendano à minuto, li Consoli della Corte puossano doppo sarano eletti è haurano iurato fare li suoi offitii secondo la forma sopradetta denanzi al Pod /ta, ò altro Offitiale, siano tenuti è debbano quel giorno medesimo auanti escano della casa del Pod /ta, ò consiglio d' esso Pod /ta ellegere dui homeni idonei, è soprastanti sufficienti sopra l' uetuaglie d' essa corte, li haurano à uendere, li quali siano abitanti in detta Corte, è ordinargli p. tassa un salario conveniente, li quali habiano hauer l' esercizio, è offitio sotto pena di soldi dese p. ciaschun Consolo negligente.

CAP.9 Del offitio dei soprastanti all' uetuaglie.

Statuiscono che li soprastanti delli Consoli è magio parte eletti, siano tenuti è debbano fra termino di tre di personalmente comparire nanti al Pod /ta ò altro offitiale, è iurare d' essercitare ol suo offitio, a lui imposta realmente, è con bona fede è senza alcuna fraude; è come haurano iurato, siano tenuti, è debano ricerchare nella Corte d' Valisnera nelle case da tauerne, è de tutti quelli ch' uolessero uender pane, è uino, è le misure, con le quale si misura le biaue, è uino, è stadere, è lana, olio, sale è simili, è se retrouerano quelle misure non essere iuste è buone, siano appresso di chi si uogliano, quelli tali denontiare al Pod /ta incontinent gli abbia à tuore la tal misura, è peso ouer stadere è portarle al d /to Pod /ta è Offitiale gli debba far bandire, ouere brusciare ad esemplo, è terrore delli altri publicamente, è quelle del uino rompere, è guastare le stadere è pezzi destruggere, è siano tenuti detti

soprastanti almeno ogni mese dar l'ordine, è modo, ch' uora uendere, del pane, quante uncie debba essere il pane, ch' si haura à uendere, similmente à ch' uora uender uino auanti che si comenzi, è terminare, è segnare p. quanto pretio si debba dar il quartuccio del uino; è se li predetti soprastanti saranno negligenti in li d /ti offitii incorerano in pene di soldi cinque p. ciascuna uolta ipso facto senza declaratione, ò altra sentenza.

CAP.10 Di denontiare li luoghi doue si giuocha.

CAP.X

Statuischono, è ordinano, che tutti gli Consoli di detta Corte, per il giuramento nel prinpio del suo offitio riceuto siano tenuti è debbano denontiare al Pod /ta ouer Offitiale di quello ogni meso, cascuna casa doue si giuocha, è doue si presta denari à chi giuocha, è ch' in cio sara negligente pagi per bando soldi dese p. ciascuna uolta.

CAP.11 Che li Consoli chiamati siano tenuti comparire.

CAP.XI

Statuischano, è ordinano, che tutte le uolte che saranno richiesti li Consoli, è admoniti alcuni di lore Consoli di detta Corte p. il messo del Pod /ta è del suo ufficiale p. trattare delle facende delli Sig /ri ouero di detta Corte siano tenutti p. obligo del suo iuramento debbia comparire nanti al Pod /ta, è ciasc /o ritrouato non comparire nel termine gli era assegnato, debbia pagare p. bando è pena soldi cinque p. ciascuna uolta, non faccendo fede al Pod /ta che sia stato p. iusta causa di comparire, è non si appresentare.

CAP.12 Della pena all' inobedienti alli Consoli nel conciare le uie.

CAP.XII

Statuischono, è ordinano che s' alcuna persona di d /ta Corte sara disubediente al precetto à quelli fatti p. il suo console p. le facende della sua uiccinanza cada in pena di soldi cinque p. bando ciascuna uolta; à colui che non obbedira al suo Consolo à conciare la uia ò far altro lavoro imposto à lui paghi p. bando soldi cinque è la terza parte di quella pena sia del Consollo è nondimeno sia tenuto à fare quanto gli era imposto in Comune.

CAP.13 Iuramento delli Campari.

CAP.XIII

Statuischano, è ordinano ch' ciascuno Campare debbia è sia tenuto iurare il suo offitio della Camparia secondo la forma sottoscritta:

Io N. Campare della Villa iuro fare essercitare realmente con fede, è sollecitudine l'offitio, essercitio della Camparia à me imposto, è come sarà finito esso offitio in quello obbedire alli comandamenti del mio Pod /ta è Consolo è guardare, è far guardare tutte le fole, è bandite, è ordini che si farano nella mia terra è uilla p. il Consolo, è miei uicini, è p. la magior parte di quelli;

è guardare li fruti, arbori è boschi secondo ch' disporanno li Consoli è uicini miei è la consuetudine della corte è di quelli che anderano, ò farano contra la costituzione, è ordine della mia terra, domandero, è cerchero quanto potro li bandi ch' gli saranno imposti è ordinati instantemente, è l'altro lasciaro ch' in ciascuno primo giorno del mese mi apresentero nanti al Pod /ta ò suo Nodaro durante la mia Camparia, è almeno fra tre giorni di ciascun meso mi apresentero p. far scriuere tutte le accuse, è li bandi dannificati quali haurò ritrouati hauere contraffatto alli ordini, è sé non trouaro tali danificanti nondimeno mi presentero.

CAP.14 Che li Campari ogni Calende s' apprestano al Pod /ta.

Statuiscano, et ordinano che tutti li Campari della Corte siano tenutti, è debbiano in principio del mese denontiare p. suo giuramento al notaro del Pod /ta tutte le accuse, è tutte quelle persone ch' haurano ritrouato in alc /o danno p. tutto il mese passato, è sé forse non hauessero ritrouato alc /o ma hauesse inteso da altro, p. buona informatione lo facci scriuere, è quando non hauesse ritrouato, ò inteso d'alcuno, lo facci nottare, è manchando in tal effetto cada in pena di soldi dese p. ogni uolta.

CAP.15 Che li Campari siano tenutti accusare in li danni.

CAP.XV

Statuiscano, è ordinano ch' sé li Campari di d /ta Corte sé le sue, ò del altre uille bestia alcuna sia nella folla, ouer bandita, ò in danno della sua gurdia, è tal bestie siano capre, ouer peccore, o porzi dal numero di trenta in giù, ò boui, ò uacche di minor numero di uinte siano tenutti li detti Campari inuestigare, è ricercare quali siano li patroni di tali animali, è da quelli patroni domandargli la pena è bando è non alcuno di tal uisinanza di tal uilla: è quando foserno le bestie oltra quel numero, sia leccito domandare tal bando al Comune di tal uilla, è quando li detti campari contrafarano à quest' ordinatione debbano esser costretti dal Pod /ta d' emendare tutti li danni è guasti pubblicamente fatti nelle biade, prati, ò boschi della lore guardia secondo che parrera conueniente al Pod /ta è iusto è similmente essi Campari non ardiscono, né presumano dare danno con lore bestie, è ad alcuna persona, è dando danno cadan nella pena secondo gli altri dannigatori, è siano costretti ad emmendare è dar in dupli, è così cadano in doppio della pena.

CAP.16 Che li Campari riscodano li danni.

Statuiscano et ordinano ch' gli Campari della d /ta corte siano tenutti, è debbano fra tre di domandar il bando è pena à quelle persone ch' saranno in quella caduti, è di quello mese ch' gli haurano ritrouati, è ciascuno sia leccito à detti Campari menare li Coreri è messi della Corte à riscodere talli danni salli danneggiatori ed il Correre p. sua mercede habbi d' hauer p. sua fatica, è uiaggio soldi dui imperiali, eccetto p. suo uiaggio; è sé alcuno sara renittente, è ribello tanto, che non uoglia dar pegno al messo, allora il Pod /ta gli debbia tuore soldi dese imperiali; è non habuendo modo l' accusato, aut manchando dalli Campari che non si riscodi, lui cada in pena di soldi cinq. imperiali ogni uolta.

CAP.17 Che li Campari guardano li danni.

Uoleno è statuiscano che tutti li Campari di d /ta Corte ordinati p. gli huomeni com' e soprascritto, siano tenutti, è debbiano riguardare tutte le prade della d /ta Corte dal primo d' Aprile inanti, è sé alcuno fara in campagna, ò in quel danno sia il suo, è quello non si pagi danno ne emendatione.

CAP.18 Del offitio delli Correrer è Messi p. la Corte.

Per obuiare alle fraude ch' sogliano essere commesse dalli messi è Correrer della Corte statuiscano, è ordinano che lor debbiano fare nulla fitione, è riferire ciascuna ambasciata citatione, ò precetto, il quale à lui sarà imposto p. la detta corte, à petitione di ciascuna persona aut Pod /ta ouer Nodare d' essa Corte al mancho di dui giorni, è piu presto, sel potra, sotto pena di soldi dui Imp /li p. ciascuno, è ciascuna uolta, è la mita' di tale pena sia di quello, al istanza del quale doueua fare l' ambasciata, citatione, ouer precetto, è similmente fra tanto termine debbia riferire ogni pignoratione p. lui fatta, è consignatto il pegno al Pod /ta siue al Offitiale

siano tenutti scriuere la relattione della pignoratione la qualita del pegno, è apresso à cui sono stati posti, et il detto Correre non possi ne debbia tenere alcun pegno appresso di se, oltre il detto termine, p. ragione d'alcuna mercede, ne darlo p. pegno, ne raccomandarlo appresso alcuna persona ad istanza de lore correri sotto bando, ò pena di soldi cinq. Imp /li p. ciascuno, ò ciascuna uolta, la mita' d' essa pena sia applicata à quel ch' fusse stato pignorato; posseno p. cio li Correrri quando non potessero portare li pegni alla Corte, è far condurre quelli consegnati al Consolo della Villa, nel quale gl' haurano preso, siue apresso d' uno, ò dui uicini in quella à petitione di quel ch' gli haura fatto leuare; è fatto questo abbiano a far sciuere al Pod /ta d /ta pignorationi, è raccomandatione; siano etiam tenutti li Correrri non refutare, ne recusare da fare aut essequire alcun precetto, ò ambasciata, che gli sia imposta che si appartenga al suo offitio in alcuna parte della Corte, in pena è bande di soldi dese Imperiali p. ciascuna, ò qualcunch' uolta, la meta della quale pena sia di quel ad ch' istanza si facesse tale ambasciata, reseruando, se detti correrri hauessero iusta causa d' escusatione à non fare tal embasciata, la quale sia determinata del Pod /ta aut suo offitiale conosciuta la uerita, è tutti li precetti, è cittationi, è appellationi, requisitione, nominationi, assignatione, determinatione, è sequestri, pignorationi, tenute, indutione, possessione è ogni altro fatto p. essi Correrri, à ciascuna persona da parte del suo Pod /ta la quale sospettano, è apartengono al suo offitio inelle predette è d' esso sia ueduto p. il Pod /ta; è altre persone alle lore rellationi de tutte le soprascritte cose, è gli sia dato piena fede pur ch' al tempo della lore elletione habbiano iurato essercitare tal offitio bene, è realmente; è sé à principio non hauesse iurato, non sia creduto ad alcuno in simile essecutione senza sacramento.

CAP.19 Della mercede delli Correrri.

Hanno etiam ordinatto è statuito ch' ciascuno Correre, ò messo d' essa corte debba hauere p. sua mercede di qualunque cittationi alli termini della piazza di Valisnera denari sei imperiali, fori di d /ta piazza in nella terra di Valisnera debbia hauere denari dese Imp /li è sé andera ad alcuna Villa di d /ta Corte per citare qualunque persona debbia hauer p. ciascuno migliare un soldo imperieale, è, p. qualunq. Citato denari sei Imp /li è sé saranno tre, ò piu citati in una casa ad un trattato, siano reputati p. una persona sola, sé citerano il Comune habbiano denari dodese, è il salario soprascritto p. il uiaggio è p. ciascuno pegno qual togliera soldi dui, è il uiaggio p. il detto di ciascuno: questo habbia denari sei imperiali, è p. crida fatta denari quattro Im /li saluandogli sempre il suo uiatico. È se li Correrri à questo contrafarano, altrimenti andando, è pignorando, è piu di tal taxa pigliando, etiam p. patto aut consentimento con il creditore, aut ch' il mandasse siano puniti, è condannati ipso facto in soldi cinque imperiali, è restituire quel piu à chi glielo hauesse dato.

CAP.20 Delli Beccari.

Hano statuito, è ordinato che tutti li Bechari, è altre persone quale uorano uendere carne al macello, è beccheria èpossano ne debbono p. modo alcuno quella carne d' animali di qualunque sorte amazzarano non le debbano infiare, sotto pena di bando di soldi cinque p. ciascuna bestia è gli contrafacienti puossano da ciascuno essere accusati, et denontati, è habbia la meta del bando detto, è cosi la carne salata, è non salata non possano ne debbano esser uendute p. altra qualitate sé non secondo ch' saranno sotto la sottoscritta pena, è ciascuna persona sia che uoglia becchare, ò altre qual uendesse carne fresca ò salate inferme, è non sane, uisto la uerita ipso facto cada in pena è bando di soldi quaranta, è piu per quello anno non possi uendere simile

carne inferme, ne amazzarle, è quando gli accadesse amazzarle l'habbia à notificare à ogni persona è non la uendere ad alcuno, sotto pena di libre dese Imperiali.

CAP.21 Del denontiare delli occorrenti malefiti.

Statuiscano, è ordinano ch' tutti li Consoli delle sue Ville siano tenutti è debbiano denontiare al Pod /ta idest quello che gli accadera nelli lor deputati à ciascuno di lore sotto pena è bando di soldi quaranta in termine di giorni cinque.

CAP.22 Del segare le Prade delli Signori.

Statuiscano, è ordinano ch' tutti gli huomeni di d /ta corte siano tenutti ogni anno segare gli prati delli Sig /ri senza alcuna mercede di premio, à tempi debiti, è quelli ch' saranno elletti p. li consoli aut dal correre poich' di cio haurano notitia, siano tenutti ad abdarli è chi contrafara cada ipso facto in bando è pena di soldi cinque.

CAP.23 Della Segha delle Prade del Monte.

Ordinano, è statuiscano ch' niuno di detta corte puossi andare è intrare à segare nelle prade del monte senza deliberatione è licenza delli consoli della Villa, è chi contrafara sia condenato incontinente p. l' offitiale p. ciascuno, è ciascuna uolta, soldi quaranta Imperiali.

CAP.24 Del douere del giuocchare.

Statuiscano è ordinano ch' p. bene de detti huomeni ch'niuno ardisca a giuocare à giuoco d' azaro, è biscaria, è altro giuoco al quale si dice Pauoli, ò uence, è niun debba adoprare dadi falsi ò carte false in loco alcuno, taberne, ò case, ò altri luoghi di d /ta Corte in pena di soldi quaranta alli giuochatori p. ciascuna volta; à chi tenira giuochi in casa, à altri luoghi di d /ta Corte è sé sarà tenuto giuoco nelle fortezze, aut Cimiteri di chiese la pena sia duplicata, è ciascuno possi accusare chi contrafara, è sia creduto al giuramento dell'accusatore, è denontiare con un testimonio quando li delinquenti negassero, è il denontiatore sia tenuto secreto, è guadagni la meta della pena, è tutto quello ch' sarà uinto debbia esser restituito al perditore, se non fuosse persona sedutta à giuocare, altrimenti sia confiscato; è nondimanco nelle feste di Nadale doppo gli offitij sia lecito giuochare p. tutto il primo giorno di Genare nelle piazze, è non uetare nelle Tauerne si possi giuchare il scotto in sine alla quantita di soldi tre Imperiali.

CAP.25 Che niun habitatore si facci Vassal d'altri Signori.

Statuiscano, è ordinano ch' niuna persona terrena, ò forestiera habitante in detta Corte possi aut debbia diuentare Vassalle d'alcuna persona saluo che di lore Signori, è Nobili della Casata Valisnera; è uolemo oltra di questo, è ciscuno contrafaciente à questo decreto cada in pena di libre cento Imperiali, se haura tanto ualsuta; è non hauendo tanto ualore, tutti li suoi beni Mobili, è Imobili siano confiscati alla Camera delli Signori di Valisnera; è uolemo oltra di

questo, ch' sé quel tale fusse in compositione con d /ti Sig /ri, aut de loro licenza diuentasse Vassalle d'altri ch' tal casata che p. questo non incorra in pena alcuna mà sia in arbitrio d'essi Signori darli licenza, ò nò.

CAP.26 Che non sia leccito alli habitanti altroue chiedere ragione ch'alla Corte, aut. Pod /ta di Valisnera.

Statuiscono, è ordinano ch' niuna persona sia di qual conditione si uoglia terrera, ò forestiera qual habiti in essa corte ardischi, è presumi andare in alcun altro logo à domandar raggione, è in altra parte saluo ch' denanti à lore signori è pod /ta di Valisnera, è ch' contrafera ipso facto cada in pena di dese libre, è quella ottenera non habbi effetto.

CAP.27 Delle misure è Pesì.

Ordinano è statuiscono ch' ciascuna uilla di d /ta Corte debbi hauer almancho una misura iusta è legittimamenta bolata al bollo, è sigillo de loro Signori di detta Corte con la quale misura debbiansi misurare tutte le biaue, che si uenderanno in esse Ville, è ogn' anno quella debba esser iustada, è adeguata p. li soprastanti della Corte con la iusta misura d'essa corte, è ch' p. ogni misura p. la quale ritrouata non iusta in casa d'alcuno quello ch' haura tal misura iniqua cada inella pena è bando di soldi dese imperiali; il Pod /ta debbia far brusare quella tale misura falsa, è se tal misura iniqua non iusta fosse di quel Com /ne esso Comune è Villa pagi p. pena soldi dese, è bando p. ciasc /na famiglia habitante in essa Uilla; è nondimeno siano tenuti ad hauere una misura iusta, quella non iusta sia brussata, è uaglia l'accusatione fatta di questo p. ciascuna persona, la quale guadagni la meta d'essa pena, è cosi ogni quartarolla iniqua, ch' la ritegnira in casa cada in pena dalla meta di detti soldi dese, è sia brussata ut supra.

CAP.28 Del presentare li cappi delle saluaticine p. onoranza alli Signori.

Statuiscono, è ordinano che tutti gli Cappi delli Orsi, è Cingiali è d'animali seluatici quali p. li cacciatori siano presi aut morti, ò p. altre persone nella detta Corte siano presentate alli Sig /ri siue allo Podestate della Corte recipiente, à loro nome fra tre giorni puoi ch' saranno pressi, sotto pena à ciascuno Cacciatore, ò altra persona che si ritrouera alla detta caccia, di soldi dese Imperiali, la quale pena pagata non gl' escusera dalla d /ta presentatione è donarla à detti Signori.

CAP.29 Che li cappi delle bestie che si pericolano da se spettano alli Signori.

Ordinano è statuiscono ch' ogni persona abitante in essa corte sia tenuto, et debbia appresentare alli detti Signori tutti li Cappi di quelle bestie bouine grande è piccoline le quali in detto territorio fussero ouer saranno da luppi, è orsi, ò p. se medesime cadendo p. qualche Rippe morte;

sotto pena di soldi cinque Imperiali p. ciascuna uolta è p. ciascuna bestia uaccina è bouina così morta, è sé pagassero il bando non p. cioè siano escusati dalla detta donazione, è presentatione è p. loro honoranza.

CAP.30 Delli Luppi presi.

Ordinano è statuiscano ch' ogni persona qual appresentera alli detti Sig /ri ò lore Pod /ta alcun lupo danoso preso da quelli nella d /ta Corte habbi soldi 20 Imperiali, cioè p. il uiuo, è p. il morto soldi dese Imp /li è quello apresentera tali luppi possi d'essi disporre quanto gli parera, è questo habbi luogo nel presente statuto.

CAP.31 Che non sia tuolto gl' riuu ouer canali dal suo luogo.

Statuiscano, è ordinano che niuna persona terrera, ò forestiera ardischa, è presumi cauare, ò mouere alcun Riuo, ò aqua corente dal suo solito letto doue soleua corere, è desoluere; è chi contrafara sia condannato in soldi quaranta Imperiali, per qualunch' uolta sia in tutto, ò in parte, à rimettere la detta acqua al suo luogo usato, ad sue spese; è sé ciò facesse danno al suo uicino, sia tenuto al emendatione.

CAP.32 Del danno ch' niuno turbi il possessore.

Ordinano, è statuiscano ch' niuna persona terrera, ò forastiera ardischa, ò presumi turbare persona alcuna in una, ò piu possessioni, ò terra la quale sia tenuta è posseduta, ne in cosa altra nella quale alcun fosse in tenuta contro la uolonta di quello, ch' quella possedesse sotto pena di libre cinque a chi contrafara; è sé sarà una pezza di terra, ò simile, ò se fosse Case casamento, ò possessione di piu pezzi, sotto pena di libre uenticinque Imperiali p. qualunch' uolta à chi contrafara, è sia tenuto rifare ogni interesse alla parte ofesa è turbata.

CAP.33 Che gli cani rabbiosi, è trairi posseno esser amazzati.

Ordinano ch' alcuno amazza Cani rabiosi, ò ch' mordeno de nascoste, senza bagliare, no debbia essere astretto ad alcun emendatione di danno, ma sé li cani saranno da bona guardia, è non abbiano li defecti soprascritti, è fusseno guasti ch' gli guastera, sia tenuto ad emendatione del danno al patrono à estima di dui huomeni de bene di d /ta Corte; è oltre questo sia condanato in soldi uenticinq. Im /li p. ogni Cane, è più è manco ad arbitrio delli Sig /ri ò suo Pod /ta, è se tal cane fuosse ferito medesima /te sia condanato soldi cinq. p. ciascuna ferita è dal mezzo indietro sia condanato in soldi dese p. ciaschuna ferita, è alle spese è danni del Patrone del Cane.

CAP.34 Delle Decime delli luogi seluatici.

Ordinano è statuiscono ch' ciascuna persona terrera, ò forestiera la quale entrera à lauorare in alcuna terra seluatica, com' e il Boscho, è saldo, p. il primo raccolto non sia tenuto ad alcuno pagamento, ma dallo primo raccolto in su ogn' altro raccolto sia tenuto a rendere d' ogni dese una di quel gli raccoglierà.

CAP.35 Quando habbia da pagare chi lauora li saldi.

Statuiscono, è ordinano ch' s' alcuna persona terrera ò forestiera chi desfara alcun saldo ò prato non estimado sia tenuto, è debbia pagare al suo Comune per ciascuna uolta soldi dui Imp /li p. tutto il mese di Settembre.

CAP.36 Del arbitrio, della forma del punire.

Statuiscano, è ordinano ch' il Podesta, ouer Offitiale di d /ta Corte possi è uogli imponere pene, è bandi alli malefatori inobedienti in fine alla quantita di libre cinque imperiali nelli casi che p. li presenti Statuti non glie prouisto, è non gli sia fatta mentione d'essi casi.

CAP.37 Di non mettere incendi in certi luogi.

Ordinano ch' niuna persona terrera ò forestiera ardischi, ò presumi brusare, ne per modo alcuno meter fuoco dalla uia che ua in Ventasso in giuso uerso il Castello di Valisnera sine alla fontana di Capatione; è chi contrafara sai condenato in libre dese Imperiali p. ciascuna uolta, è più, è meno secondo parera alli Sig /ri è Podesta del luogo, considerata la qualita del fatto è conditione della persona.

Ordinano che niuna persona puossi tagliare legnami dalle Coste in giu in fine al Castello, p. se ne p. altri, sotto pena di soldi cinque Imperiali.

De fide prestanda Tabernarii.

Statuiscano è ordinano che p. ogni iudicente in la Corte di Valisnera sia dato fede à ciascuno Tauernario ò Hosto delli suoi debitori in fine alla quantita di soldi dese Imperiali, con giuramento p. suo debitore senz'altro testimonio, è p. li compagni del debitore è p. le cose datte alla Tauerna.

CAP.39 Del essentione degli huomeni della Verugola.

Statuiscano è ordinano che niuna persona della Corte di Verugola per alcun modo, per alcuno Offitiale de loro Signori da Valisnera ne per altra persona debbia pagare alcuna Gabella, Datio ò Trauersio, è questo per accordio fatto fra detti Signori è quello comune, come appare per instrumento rogato per Ser Dino de Cerro: cosi si ferma per che spesso si mutano gli Podestatti in detta corte di Valisnera per ch' non hano notitia di tale conuentione; per cio si fa il presente ordine, perche sia seruato che non sia grauato alcuno di detta corte di Verugola, per datij, Gabelle, è per alcuna mercantia.

CAP.40 Che gli huomeni che sono da portare arme, s' appresentano al tempo di sospetto.

Statuiscano, è ordinano ch' tutti gl' Huomeni di d /ta corte di Valisnera et d' etade d'Anni sessanta in giu, è da sedici in su siano tenutti con le loro arme d'apresentarsi al Castello quando sentirano sonare la Campana alla stremida p. le uille di d /ta Corte cosi nel tempio dubio è pericoloso da detti huomeni, è Signori al tempo di guerra, è p. tuore uia ogni lite p. prouedere alli rumori à tempo di pace; è ch' sara trouato contrafare pagera p. ciascuna uolta p. bando soldi cinque, similmente siano tenutti andare à correre ad ogni rumore, che si facesse in detta corte, anchor' che non si desse alla stremida, è tale pena si puossi aumentare p. gli Signori è crescere, considerata la qualita del fatto è delle persone, saluo quando facesse constare non hauesse

olduto, è non fossero nel paese, ch' in questo caso quel tale non habbi d'esser graduato in pena alcuna facendo chiara fede.

CAP.41 Che non si renda ragione d'usure è Baraterie.

Ordinano è statuiscono ch' il Pod /ta, ò Official d'essa Corte sia tenuto à non far ne render ragione ad alcuna persona terrera, ò forastiera d'usure, è baraterie, è taglie da priuati tristi imposte, ne da giuochi uetadi altrimenti dadi, sotto pena al Pod /ta, d'essergli tuolta del suo salario, di libre dese Imperiali.

CAP.42 Patti delli datij di Valisnera.

Per dimostrare la bona uolonta delli Signori di Valisnera, è sue partinenze, è per schifare le fraude è malitie delli Datiari è Gabellieri ordinano ch' alcun Offitallo, è Datiero, o Gabelliero, aut preposito, à riscdere li Datij Gabelle è truersi, non possi ne debbi riscotere cosa alcuna sé non al infrascritto modo, è chi sara truato contrafare sara condenatto in soldi dese imperiali p. qualunque merchadante, à cui lui togliesse ciasc /a uolta, è à restituire quel piu ch' lui hauesse tolto, oltre la seguente tassa p. ciasc /a turma di pegore soldi 12 Imperiali p ciasc /a bestia mulla,uel Cauallina, aut Assenina carichata soldi uno Imp /le, p. ciasc /o porcho maschio ò femina denari sei, p.ciasc /a bestia Caprina, ò Pecorina ch' non fosse in turma denari uno p. cappo.

CAP.43 Del modo di citare le persone al Judice

Statuiscono è ordinano ch' p. aduenire le cittationi, quali si farano d'alcuna persona p. qualunque cagione ò rispetto la qual persona sia habitabile in la d /ta Corte, se la cosa p. la quale si fara la cittatione sara di somma eccedente la quantita di libre cinque Imperiali si debbano fare è portare in scritta p. il pubblico messo, è correre della Corte, nella quale cittatione se li contenga il nome del Pod /ta è offitiale ch' si comette delattore è del reo è la cagione p. la quale e citado, è il di è hora; la quale citatione debbe essere sottoscritta di mane del Nodare, è il Corere la debbia relassare in persona sè lo ui trouera, è non lo trouando in persona, lo debbia lasciare alla Casa doue habita il d /to cittado, è questo habbia luocho in qualunque citatione la quale di qui indietro s' haura à fare, è doppo la prima la quale p. l'attore debbia far à sue spese, è dall' ualsuta di libre cinq. Imp /li in giu tengano la citatione è uagliano fatte à bocca fatte p. il correre.

CAP.44 Quando si puossi accusare la contumaccia del suo effetto.

Statuiscono è ordinano ch' s' l' reo personalmente non comparira nel termine ordinato, inella citatione è hora nominata l'attore puossi accusare la sua contumacia, è pronunziato la sua contumacia puossi essere pignorato, è distenuto ad istanza del creditore, seu' attore non aspettata altra citatione, reseruato l'arbitrio al Pod /ta sé li paresse non esser stata legittima citatione, è questo p. accusare le spese, è sé il reo hara confessato il debito, aut sara conuito delle proue fatte p. l'attore non sia olduto se prima non satisfera le spese integramente, è il debito al attore, è sé doppo la contumacia lo reo negara dicendo non essere debitore di quanto

sara richiesto non sia ascoltato, sé prima non satisfara le spese fatte p. la citatione al Pod /ta, al Nodare, il corere. Ma s' il reo comparira nel termine è hora che dira la citatione, sé l'attore non comparira, il Pod /ta il possi grauare reale è personale p. le spese integramente, è il debito all'attore, è sé doppo la contumaccia il reo negara dicendo no esser debitore di quanto sara richiesto non sia ascoltato, sé prima non satisfara le spese fatte p. la cittatione al Pod /ta al nodare il Corriere. Ma se il reo comparira nel termine, è hora ch' dira la cittatione, sé l'attore non comparira il Pod /ta lo possi grauare, real è personale p. le spese è interesse del reo, no hauendo legittima causa d'essere escusato di non esser comparso in termine, è sé il citato non sara ritrouato dal corere personalmente, è comparira il seguente giorno, s'intenda esser comparso in termine, è siano oldute le sue exceptioni, è sé nò comparira com' detto di sopra puossi esser pignorato, è distenuto ut sup /a, à comparendo, è confessando il debito, è il domandando p. il Pod /ta incontinenti gli sia assegnato il termine diece di continoui, à pagare è satisfare quanto haura confessato, è le spese, è se lui negasse, il Pod /ta assegni termine à prouare alla parte al suo arbitrio, è prouare gli meriti, è prouando l'attore, il reo sia condenatto secondo la domandeta, è in spese è interesse del atore da essere tessato ad arbitrio delli Sig /ri, aut Pod /ta, è non prouando, il reo sia asciolte è l'attore condenato nelle spese danni, et interesse.

CAP.45 Della ragine s' hara à fare a' miserabile persone.

Statuiscano è ordinano ch' il Pod /ta sia tebutto pienamente far ragione anchora inelli giorni feriti in honore di Dio alle pouere, è miserabile persone spetialmente alle uedoue dell loro duotte è augumenti, è sè sarano in cose mobili estimate è appreciate, è sé sarano in danari, ò altre cose stimate gli sia fatta piena rasone doppo sei mesi, che sara morto il marito uogliendossene maritare, ò nò, in quel mezzo ch' p. li heredi del morto gli siano fatte le spese è alimenti secondo la qualita, aut facolta della heredita è conditione delle persone non obstante che fusseno remaritate, è questo in ricompensa della duotta quale godeno d /ti heredi etiam sé fosse conditione d'essa duotta fatta p. li mariti, è non gli possi esser opposto exceptione ch' al tempo della confessione non gli fosse stata datta ò anumerata dalli medesimi, e del altre miserabile persone pupilli, orfani, ciechi, uedoue, ò altri poueri; è sé deno essequire la uolonta è de testatori al opere pie, et ad opere di pietade il pod /ta di d /ta Corte sia tenuto fare raggione, se non ui a sentenze, strepiti figure de giuditij, è in tempi feriatij è le persone, è che gli sia subito è gieria d' ogni loro cause, questione ouer lite cosi d' cose immobile come d' cose mobile di qualunque conditione è sé si uerificasse' il dubio, sè l'attore fuosse miserabile, ò nò p. il presente p. il Pod /ta p. il beneficio, subito gli termini sopra la sua conscientia con sagramento di due persone ch' la conoscano, è citada l'altra parte legittimamente ad arbitrio del Pod /ta.

CAP.46 Arbitrio del Pod /ta.

Ordinano è statuiscano ch' il Pod 7ta di detta Corte habbia pieno è libaro arbitrio d'inquirire, è conoscere iuditialmente, è punire con tristitia alcuna uiolenza, è robaria, pregionia priuata de homeni ò donne ò putti ò taglie de redemptione, estorsione, è simile cose secondo ch' à sua bona coscienza parera non obstante lo statutto qua sottoscritto, sopra gli accordi che se hauerano, de far, è contra ciascuna persona, che nelli predetti casi desse ausilio, è consiglio, è fauore, è quelli talli puossi, è uogli condenare è punire personalmente, è realmente secondo la qualita del delito, è la conditione della persona, anchora sia tenuto il detto Pod /ta precise è debbia riceuere, è admettere ciascuna remissione fatta fra noue di ch' il remittente fuosse stato

offeso, li quali siano continui numerati dalli malefiti, ò p. caso di quelli talli offesisè intendesse è quella tale remissione la debbia fare scriuere inelli atti della Corte à presso la causa, è denontia, aut suo processo, sia p. inquisitione, ò à petitione di ciascuna persona incolpata, ò suo procuratore; è quando il Pod /ta è suo offitiale non uora adempire questo sia condannato ciascuna uolta in libre dese, da esser applicate al fischo nostro ogni uolta.

CAP.47 Del giuramento iuditoriale da parte à parte.

Statuiscano è ordinano ch' s' alcuno attore uora differire in iudicio iuramento al reo, è la causa à lui debita, alla quale il debitore habbia, ò non habbia testimoni, instrumento uel scrittura prouante, è l'attore uora stare al iuramento del reo, l'attore sia tenuto della forma del iuramento pred /to in scritto, ò senza scritto chiaro della cosa, aut quantita domandata aut semplicemente non esser debitore del attore, ch' si habbi da stare al detto, essendo cosi iurato, non possi l'attore piu conuenire il reo p. pod /ta rasone, è s' il reo non uora giurare il caso sia hautò p. confesso è conuinto è s' il reo riferisse il giuramento al attore saente la cosa l'attore sia tenuto giurare d'esser creditore, è d' hauer hauere, è sé forse no uolesse giurare, il reo sia assoluto di tal domanditta, è l'attore sia condanato nelle spese eccetto quando l'attor uolesse prouare la sua intentione p. testimoni, ouer scritture degne di fede, è questo habbi solamente logo in quelle persone, che sono conuenuti principalmente à loro mane proprie, è non sia conuenuti come heredi, è p. fatti d'altri; è questo non obstante alcuno ordine ch' in contrario apparesse.

CAP.48 Della tassa del Nodare.

Anchora statuiscano è ordinano ch' il Nodare del Pod /ta seu lui Podesta quale scriuente gl' atti del Bancho puossi riceuere p. sua mercede delle scritture si farano in rendere raggione di ciascuna persona litigante saluo ch' de lor Sig /ri delli quali niun pagamento puossano hauere, come p. la presente tassa si contiene.

Per la rellatione del Correre, ò messo soldi Imp /li uno.

Per cias /a contumaccia, accusa soldi uno.

Per cias /a domanda da libre cinque in fine à libre dese soldi tre.

Per cias /a domanda da libre cinque in giu soldi dui.

Per cias /a domanda de lire dese in fine à venticinq. soldi quatro.

Per cias /a domanda de libre uenticinq. In fine à libre cinquanta soldi sette.

E da libre in soma di cento soldi otto.

E da libre cento in soma quanto si uoglia soldi diese.

Per cias /a negatione, ò confessione soldo uno.

Per termino assegnato alli confessi soldo uno.

Per termino dato à pagare, ò prouare soldo uno.

Per ciascuno testimonio esaminato con giuramento soldi cinque.

Per ogni instrumento prodotto nell' atti soldi dui.

Per la pubblicazione del processo soldi dui.

Item p. una sentenza p. la quantita soprascritta tanto puossi conseguire quanto e tassato p. la dimandeta in ciascuno caso soprascritto; p. ciasc /na apelatione soldi cinque.

Per la copia del processo soldi dui p. facciata à manco secondo la descrizione del Pod /ta à Nodare.

CAP.49 Quali giorni si intendano feriatì ò nò.

Statuiscono è ordinano tutti gli giorni del Anno se intendano utili iuridici eccetto gli infrascritti tutti li giorni di Domenica, la Circoncisione del Nostro Signore è li seguenti giorni in fin al Epifania, S. Pietro Apostolo, S. Paolo Ap /o, S. Bartolomeo Ap /o, S. Prospero Episcopo, S. Gio. Battista, S. Rocho, S. Salvatore, S. Antonio, S. Sebastiano, Conuerzio Pauli, il Sabato delle Palme insine al ottava di Pascha, S. Giorgio, S. Marco, Ss. Giac /o è Filippo, La Pentecoste con dui di seguenti, L'Ascensione, Il Corpo di XRO, Inuentio Crucis, Apparitio Michaelis, S /o Christofaro, S /o Appollinare, S /o Eleazare, S. Pietro in Vincola, L' Assonzione è la Vigilia, S /o Gio. Decollatio, S. Croce di settembre, S. Geminiano, S. Michele, S. Peregrino, S. Laurentio, S. Maria della Neue, S. Matthe, S. Hieronimo, S. Francesco, S. Lucca Purificatio Virginis, S. Biaso Episcopo, S. Pietro in Chatedra, S. Tomaso Apostolo, S. Matthia Apostolo, S. Gregorio, Annuntiatio Virginis, s. Leonardo, S. Barbara Apostolo, S. Nicolo, S /o Ambrosio, la uigilia di S. Giou. Battista dopo nonna, per tutto il mese di luglio, S. Maria Maddalena, S. Giacomo maggiore, S. Andrea, Ss. Giacomo è Damiano, Ss. Grisante è daria, Ogni santi, Commemoratione delli morti infine a Nonna, S. Chaterina, Ss. Simone è Juda, S. Martino, S. Lucia, S. Agatha è tutti li di de Santi che sono nella Corte di Valisnera; Item la giobbia grassa è gli dui di di Carneuale, è tutti li giorni si debba andare alle Letanie p. ordine della /a Madre Chiesa è tutti li giorni ch' s' fusse in cauelchata, ò guerra, ò li di repentini nelli quali uolemo sij cosi del ordine statutto iuditiario, è tutto quel si facesse in simili giorni sia sentenza, ò alcun altro effetto sia nullo, saluo quanto si contiene di sopra nello statuto delle Vedue è miserabile persone.

CAP.50 Del modo di fare compromesso.

Statuiscono è ordinano, ch' p. l' aduenire accadera mouersi alcuna lite ò causa, è questione, ò controuersia fra alcune persone atinente coniuente fra quarto grado, è li sia lecito fare compromess; aut il Pod /ta gli constrenga, è questo di raggione è di fatto, aut di fatto tanto amicabile compositione p. il modo nel quale parte si concorderano fatto ch' sarà la dimandeta lore nelli atti li quali compromessi non s'estendano oltre il termino di giorni trenta continui cominciando il giorno accettarano, nel quale termine gli arbitri è arbitranti, è imicabili compositori habbiano à sentenziare è finire è terminare sotto pena di libre diese imperiali, è più, è meno in arbitrio delli Sig /ri, considerata la qualita del fatto compromesso, la conditione delle persone;

il qual bando debbi essere tolto alli arbitratori preuaricanti del debito è applicato alli Sig /ri è debbiano essere costretti gli elletti arbitri è simile con li rimedj della ragione, à terminare, è accettare p. dare fine alle lite, è contruersie, p. fatti fra li parenti, è questo habino d' accettare in termine di tre giorni doppo la notificatione sé gia p. li soprascritti Pod /ta ò p. gli Sig /ri ò p. legittima causa non fuseno escusati delle quali pienamente ne dee constare nelli atti uolendo che gl' attinenti p. detto siano costretti à far un amplo compromesso doppo ch' la lite s' e reputata fra lore contestata, è quando dui arbitri ne se accordassero, è giurassero discordia le parti p. ogni modo sian constrette dal Pod /ta elleggere il terzo dentro del termino curto, è determinato, con il quale quel ch' concordera in sentenza, è laudare, sia approuato, è lui, è il laudo suo senza l'altro remanendo ineficace, è forma detta nel compromesso sia precise osseruata ad ungia et à piombo, altrimenti la sentenza non uaglia, è le parti siano constrette d'acceptare le loro sentenze aut imremisibilmente constrette à pagare la pena, à quello ch' non huora stare all sentenza, la quale p. cio si puossi domandare ch' sia uenduta ad arbitrio d'huomo da bene, è dal Pod /ta non

essendo fatto lui un delli arbitratori, ò deputato in suo luogo ad effetto ch' la lite si precidano, è in quel caso che tal sentenzia aprobatà la parte realmente cada nella pena, danno, è spese, è interesse del altra parte d'esser esate senza compassione.

CAP.51 Quando si possi procedere contra la segurtade.

Ordinano è statuiscono che ciascuno creditore sottoposto alla iurditione è Corte di Valisnera, il quale haura legittima causa d'agere con alcuno subditto di d /ta Corte prima sia tenuto à domandar ragione con li principale pagatore è suoi beni, è heredi, è in difetto de quelli con l'segurta, è suoi heredi non obstante che la segurta hauesse renontiato in l'instromento allo beneficio della segurta, et constituendosi principale pagatore in d /to debito, p. ch' non uogliano ch' si possi renontiare al ordine se non si fa espressa mentione del beneficio di questo statuto, che sia legge fatta auanti sia luogo contro il fideiusore.

CAP.52 Delli debitori sospetti di fuga.

Ordinano è statuiscono ch' s' alcuno habitante in essa corte s' uora transferire ad habitare altroue p. alcun segno, ad istanza del suo creditore uno, ò piu rurante toccando le strutture in mane del Pod /ta, ch' e creditore di quella tanta somma, è ch' ha sospetto quello fugirsene, è stà nascosto ch' non si lascia uedere, aut citato non comparise, il Pod /ta dia licenza pigliarlo, aut dia in pagamento al d /to creditore delli beni di quel p. la quantita del debito, è spese, è non habuendo beni lui è ciascuno della sua famiglia maggiore d'anni quindeci puossi è debbi essre destenuto, è incarcerato, è non essere relasciato sin che non aura pagato il suo debitore, aut assicurato di pagare, è satisfare, è sé l' debitore in questa di Valisnera, è fatto il debito si uolesse fugire è non lasciare alcuno della sua famiglia s' p. uentura non si puotesse distenere, il Pod /ta à complacenza del creditore debbia scriuere al Pod /ta del luogo di quello debitore è pregarlo facesse satisfareal creditore, è scusarsi ch' non gli facendo è non gli uoglia essaudire, alhora, è in quel caso, sia lecito al Pod /ta di Valisnera à far distenire ogn'altra persona di quel luogo, del quale il debitore predetto, et habitante in essa corte, è non sia relasato fin ch' non sia satisfatto quel attore.

CAP.53 Di non rastopiare terre d'altri.

Statuiscono è ordinano ch' alcuna persona di d /ta Corte non ardischa, è presumi rastopiare terra d'altri ne d'alcuna persona senza propria licenza del padrone, aut contro uolunta del possidente, è ch' contrafara sia condenato per cias /a uolta soldi 20 p. cias /a biolcha, è perdi la semente seminata, è sé forse non sapeua di cui fosse la terra, è tamen non sia sua, perdi la semente seminata, è non sia altrimenti condenato essendo fatto buona proua è sia fede.

CAP. 54 Che li signori puossano fare legnami senza pena alcuna.

Statuiscono ch' sia lecito alli Signori è suoi offitiali far tagliar legnami nelli Boschi di detta Corte senza pena alcuna, l' tagliatore non puossi esser astretto à pagare pena alcuna.

CAP.55 Della pena di chi facesse l'offitio del correre, non essendo.

Ordinano che s'alcuno p. sua temerita, o senza comissione delli signori ouer Pod /ta, o altri offitiali ardisce di citare, pignorare aut far comandate, ò simile cose aspettante al Offfitio del Corere in d /ta Corte ò giurditione, sia incarcerato p. otto giorni, è punito in soldi cinquanta Imperiali è rifare ogni danno a quelloch' fuosse stato citato ò pignorato.

CAP.56 Del Corer riferente falsa imbasciata.

Ordinano anch' s' uno Corer, ò messo della Corte riferise, aut facesse un embasciata, aut rellazione falsa, è non uera sia punito di stare in pregione otto giorni è pagare soldi cinquanta, esser priuato d'offitio ad arbitrio delli Superiori, è facendo barateria sia punito ut supra ultimo Capitulo.

CAP.57 Del producente falso istromento.

Ordinano ch' s' alcuna persona produra in giuditio instromento sospetto, è domandato dalla parte s' l' uole usare p. uero ò non, sia tenuto incontinente respondere precisamente si ò nò, è rispondendo si, è puoi sia prouato quel instromento esser falso, in tal caso sia punito come falsario, è il simile sé fuserno testificati il falso, è ogni altra scrittura falsa è danosa ad altri.

CAP.58 Della pena del conducente à segar prade è non in tempo.

S' alcuna persona pigliera à certo pretio da altra persona prati da segare, è quelli à tempi debiti idonei, non segara secondo il consueto p. gl'altri in questa Corte d' Valisnerasia punito à petitione del patrone del prato, è in danno è interesse di quello ad estimatione di dui huomini da bene eletti dalli Sig /ri aut Pod /ta.

CAP.59 Del tempo del segare le prade.

Ordinano ch' ciascuna persona sia tenuta segare, aut far segare tutte le sue prade le quali saranno nel monte fin al principio di settembre, è dal detto termine inanti sé gli sara dato danno non sia ascoltato del suo danno, è sé saranno prade manarine, è non le segara fino ad ogni Santi, è gli sia dato danno da esso giorno inanti, non sia ascoltato del suo danno; intendendo manarine quelle ch' sono intorno al Casamento, ma questo non si intenda p. quelli d' Acquabona, li quali uogliono ch' le sue prade sempre risguardate, è inbandite è non hauer à seruare questo statuto in ordine presente.

CAP.60 Di colui che caccia fuochi in li boschi.

S'alcuno metera fuoco alcuno in li boschi in tutto ò in parte p. il quale fuoco li boscho sentessero danno grandò sia punito in libre uenticinque Imperiali s'in tutto fuosse destrutto, è

s'el fuosse destrutto in parte sia condonato à parte della ratta delle libre uenticinque, secondo parera al Pod /ta, è à emendatione del danno.

CAP.61 Del istanza delle cause ciuille.

Statuiscono è deliberano p. bon publico commun che tutte le cause ciuille, le quali si agitteranno in d /ta corte s' habbino à terminare per il Pod /ta di Valisnera, è iudicarsi fra il termine di quaranta giorni continui dal di ch' s' fara dare la sentenza sopra li meriti della causa, è ch'ogni esentione se habbi da terminare con la sentenza, resecata ogni cauillatione; è ogni Capitolo che facesse à proposito della causa, s'intenda adnesso, reseruando la cognitione sé si debba admetere, ò nò, nel tempo della sentenza, è ch' l'istanza della causa non puossi esser sospesa, sé non dalli Signori con uolonta dalla parte accio ch' le lite si togliano è preciddano.

CAP.62 Della pena delli homicidij.

Statuiscono, è ordinano ch' ciascuno delinquente, in qual amazzara alcuno sul destretto è Corte di Valisnera aut lo ferira di ferita mortale p. la quale gli seguiti la morte, debbia esser preso, sé si potra p. li Sig /ri è Pod /ta è sia punito dalla testa p. tal modo, chel mori è l'anima si separti dal corpo, è tutti li suoi beni siano confiscati al fisco de lor signori, reseruato li debiti delle dotte, è delli altri legittimi creditori, il simile s'intendi di tutti gli malfatori di pena di morte, dalle lege puniti è assassini, è altri furti insine à una denotabile somma eccedente da libre cinquanta Imperiali.

CAP.63 Della pena chi fara insulto, percottera.

Statuiscono, è ordinano s'alcuno fara insulto contre altri, è percottera con arme proibite con effusione di sangue, sé saranno mortale, sia punito secondo il predetto statuto; sé non saranno mortale sia punito p. ciascuna in libre dodece, è mezzo imperiali; sé la ferita fara martia è putredine dalle spalle in giu con libre uenticinque; è sé sara su le spalle con debilitazione di membro, nel osso, sia condonato il percutiente il libre cinquanta, è oltra ad predetti membri simil aut offitio di membro fra le spalle, non facciamo differenza nella sorte d'arme, mà solo da mortal, ò nò mortal, da debilitatione debilitati, è s' l'insulto sara senza percossa con sangue, sia condonato in libre cinque Imperiali, è p. l'insulto solo senza percossa alcuna sia condonato in soldi cinquanta non facendo sangue, facendo sangue la pena sia duplicata, è sé p. tal percossa perdesse il membro, aut offitio di membro aut lo perdi ut supra è sel rupesse aut guastasse osso sia condonato in libre uenticinque Imperiali; è ciascun caso piu è manco in arbitrio delli Signori, considerata la qualita, aut fatto del delitto offeso, è offendente è tutte le pene sul cappo siano duplicate; è sé percottera con pugni, ò piedi un'altra persona, sia condonato in soldi dese p. qualunque percossa, con sangue sia duplicata la pena è sé con piedi percotesse nel corpo che restasse magagnato ò rotto senza sangue, sia condonato in libre uenticinque, è sé seguisse morte sia condonato la testa, ut supra, con confiscatione dei suoi beni, è piu è manco secondo l'arbitrio d'essi Signori respetata la qualita della persona ofesa, è del offendente del suo Pod /ta, chi fara insulto alla casa d'altri al tempo di notte, con arme, è non segue ne ferita ne percossa, sia condonato in libre dese Imperiali, sé percottera con sangue la pena soprascritta sia duplicata, sé di giorno, ut supra, cosi alle Capanne è botege, statione, aut campo, luogo, p. lui posseduto, aut

horto caneparo, è chi non percotera sia condannato in libre cinque Imperiali, è tutti li pred /ti casi li riseruati ad ogni modo debano esser constretti, è offendenti, è offesi p. detti Sig /ri è suoi Pod /ta à far tregua, compositione insieme, p. la quale li subditi siano sicuri, è in pace, è s' in tal caso accadesse esser rubato ò p. furto tolto ò rapite iuste, aut altre mobile siano tenutti gli insultanti ad emendar il danno in duplicato, etiam tolendo animali gli restituiscano, è pagano p. l'ualsuta di quelli alli Sig /ri p. pena è bando.

CAP.64 Della biastema.

E li biastematori di Dio e della Trinita nel territorio predetto è della Gloriosa Vergine Maria, siano condannati ciascuna uolta libre cinque Imperiali, è delli Aposoli è altri Santi soldi cinquanta, è nello cospetto delli Sig /ri seu del Pod /ta seu al luogo della ragione le pene sian duplicate.

CAP.65 Della pena delli dicenti ingiuria.

S' alcuno dira parole d'ingiuria con altri, cioe tu menti p. la gola, traditore, ladro, beccho, falsario ò simile, è incontinente siano reputate uergogna è ingiuria p. il patiente, sia condannato p. ciascuna uolta in libre due Imperiali; è alla presentia delli Signori uel offitiale la pena sia duplicata, è senza altra proua la possi tamen riscotere, rimetere l'ofesa fra un giorno, è non aparendo la remissa, sia essatto l'iniuriante senza altro processo purch' costi di tal cose nelli atti.

CAP.66 Della pena del raptore, ò uiolatore.

S' alcuno uiolera nello territorio soprascritto, aut rapira alcuna Donzella, aut Maritata è sposa contra la sua uolonta in qualunque cosa sia, aut la condura in sua balia ch' altrimenti si d' honesta uita facendoli fortia, è terore con arme, è senza, ò uedoue, uenendo nelle forze sia punito di morte, è iltimo suplitio in modo ch' l' muori, è l'anima si parti dal corpo, è non essendo lei maritata, essendo di condit /ne che si puossano tuore p. marito, è p. moglie, è uogliano uiuere pacifica /te insieme, siano tenutti, à copularsi per matrimonio insieme, è quel sedutor del suo hauere gli facci la duota di libre cinquanta Imperiali, è sia condannato in altrettanto al fisco delli Signori predetti, è tal matrimonio debba procedere d'uolonta de parenti ed attinenti piu prossimi della Donna, è quando non gliela uolesserno dare p. moglie habbiano luogo le d /te pene pecuniarie, è quando non hauesse il modo di pagare tanta quantita, sia incarcerato priuandolo d'ogni sua sostanza applicando al ofesa, è del resto sia punito in la persona ad arbitrio delli Sig /ri, è sé fuosse adulterata una donna maritata p. forza aut contra sua uoglia, è defendendosi è altri modi à lei possibile l'adultero, è compagni à tal delitto siano puniti della gia d /ta pena, è morte, essendo nelle forze è non essendo nelle forze, sia bandito sotto tal pena, è il simile sia del' rapiante, ò cognoscente aut stuprante una uedoua è di chi facesse incesto con monacha aut parente fra' quarto grado senza dispensa della Santa Giesa è sé taln uiolenza fuosse commessa contra donna di uitta inhonesta pubblicamente sia ad arbitrale pena delli Signori, è in lor assenza del pod /ta sopra la sua consientia.

CAP.67 Della pena di quelli ch' di notte fussero trouati ascosti.

Statuiscono ch' s' alcuno sara ritrouato di notte star ascosto in casa d' altri sia preso legittimamente è esaminato, è ancho intendendosi il rispetto suo, sia punito secondo il fallo di pena pecuniaria arbitrata dal Pod /ta quando non sia peruenuto alcuno altro delitto al qual essendo peruenuto, sia punito p. lo demerito ut supra, non pero eccedendo la pena di libre uenticinque Imperiali pro dicta absconsione senza altra consumatione di delitto.

CAP.68 Delli incendiari.

Ciascuna persona la quale dolosamente opponera fuoco à Casa ò Teggia ò Molino sia punito secondo orma della legge imperiale è sel metterà in medda di biaua, ouer fegna di feno sia condenato in libre cinque oltre l'emendatione del danno, è quando il malfatore sia al emendatione è satisfatione prima impotente essendo nelle forze non sia relasato fine non sara satisfatto p. le dette pene aut prestata idonea cautione di satisfare secondo si conuenira del tempo, è non essendo nelle forze sia posto in bando, del quale non possi uscire se prima non haura patito il dano; è sé l'incendio fuosse à caso fortuito non sia punibile, sé gia non processo col tal aponente l'incendio.

CAP.69 Della pena ch' cauasse terra in luoghi non suoi.

Ordinano ch' niuno debbi far danno ad altrui in qualunch' persona incauando terra o busa uel fossa p. la quale il uicino puossi hauer dano in pena di libre due Imperiali al contrafaciente, è riconciar il luogo bene.

CAP.70 Della pena di quello che fara transito per luogi altrui.

Se alcuno andera p. luogi oue non sia solita la uia con buoi, uache aut altri jumenti douesia prato è biade seminate contra la uolonta del patrone d'esso luogo sia condenato p. ciascuna uolta in soldi cinque Imperialiali Signori è à emendatione del danno, è s' andera forzadamente, la pena sia duplicata.

CAP.71 Della pena di chi amazzara le bestie d'altri.

S'alcuno amazzara dolosamente animal domestico d'alcuno, è sé sara bestia grossa amazzara aut ferira ch' morira tal ferita sia condenato in soldi quaranta Imperiali al fisco delli Signori, è ad refetione del danno al patrone secondo saranno in concordia, aut à estima d'amici comuni elletti, p. lore parte, aut p. lo Pod /ta è il simile si facci p. le bestie minude porci, capre, peccore, castroni, è di simil sorte saluo la pena sia soldi uenti applicandola al fisco delli signori saluo sé tali casi fatti à caso di fortuna, basti pagar l'emendatione del danno.

CAP.72 Della pena di chi tagliera arbori, ò guastera.

Chi taglia albero alcuno frutifero domestico è incalmato, ch' non sia suo, sia condannato in libre cinque Imperiali è ad emendatione del danno.

CAP.73 Di quello ch' non fara la sua uicenda.

Colui ch' il suo giorno p. ordini d' uicini non fara la sua uisenda secondo il modo, è costume delli uicini suoi sarà condannato soldi sei Imperiali, è sarà tenuto alla custodia un altro giorno di tal bestie, ò altra uicenda.

CAP.74 Della pena delli nudanti l'arme.

Colui ch' sfodrerà aut denuderà, aut estrerà alcuna sorte d'arme al cospetto delli Sig /ri è senza lor mandato ò licenza uel del Pod /ta sia condannato in libre cinque Imperiali, in sua assenza, soldi cinquanta Imperiali, è sé l'admenasse, sia condannato secondo che di sopra si contiene.

CAP.75 Della pena delli percotenti con mani, ò con piedi.

Colui ch' percoterà con pugno è con mani sopra la fatia con efusione di sangue sia condannato p. ogni percossa libre cinque Imperiali è in presentia delli Sig /ri la pena sia duplicata, è senza sangue soldi cinquanta, è dal capo in giù sé con mani, è pugni percotesse sia punito in soldi dese Imp /li.

CAP.76 Di quello giurera il falso in giuditio.

Chi giurera falso sagramento in giuditio, è sarà conuinto p. due testimoni ò in più degni di fede, sarà condannato à perdere la man dritta la qual puossi riscodere pagando libre cinquanta in termine uenti giorni, è in perpetuo sia priuato di potere adiurare in caso alcuno p. beneficio di giura /to è non puossagli esser creduto p. testimonio in caso alcuno.

CAP.77 Che li ladri siano impicati p. la golla.

Statuiscono è ordinano ch'ogni famoso ladro, quale uenirà nelle mane è forze della Corte, debbia essere apiccato p. la golla p. modo chel mora è l'anima si parte dal corpo, è delli suoi beni siano satisfatti li pazienti del danno p. le sue robarie, el resto sia confiscato.

CAP.78 Delle pene in danno.

Statuiscono ch's' alcuno sarà ritrouato dare danno in horto alcuno contra la uolonta del patrone senza bestie sia punito in soldi dese Imp /li emendatione del danno, se dara danno con bestie

grosse sia condenato soldi cinque Imp /li, sé con bestie minute, eccetto con capre soldi dui, con capre soldi quatro, è sempre à emendatione del danno, è sé lo sara ritrouata in altri danni, cioe prati, biade, è terre seminate eccetto horti, è giardini sia condenato p. ogni turma ò brancho di pecore libre una, è à emendatione ut supra; è da pecore cento in giu sia condenato in un denar p. cappo, è p. le capre la pena sia duplicata, è de notte le pene reduplicate; è nelle folle è Bandite soldi dese p. turma, è da una turma in giu denari dui p. cappo, è il doppio la notte è emendare il danno, è il simile per le seguente sorte: p. bestia cauallina soldi uno, p. bestia asenina denari sei, p. bestia bouina denari sei, p. bestia mulina soldi uno, p. porcina denari sei, p. caprina denari tre, p. bestia pecorina denari dui, p. ocha in prato, ò biaua, ò horto denari quatro.

CAP.79 Delli estimatori.

Statuiscano ch'ogni anno si debbano nelle terre di d /ta Corte eleggere due estimatori p. li Consoli è uicini in quella Villa, p. lor' sagramento quale gli dara il Pod /ta quando hauranno elletto, è presentati gli Consoli al offitio per tutto l'anno haurano à estimare ogni danno, è questo, qual sara dato nel territorio pred /to à petitione è instantia delli danificati nelle loro uisinanze, ò Ville, è habiano d'esser satisfatti p. lore mercede, è opera da coloro ch' adoprarano à pericolo, è spese di quelli darano il danno, li quali puossano è debbiano esser astretti p. ogni modo, è rendere, è satisfare, à quelli ch' pagerano; ò se fuosse dato danno in terra aut roba, ch' fusse in altra uilla ch' doue habita, quel ch' patise il danno gli puossi condurre un estimatore della sua Villa, ad estimare, è referire à quel, à tale exercitio elletto, ch' possano esser constretti dal Pod /ta ad accettarlo sotto pena di soldi dese Imp /li.

CAP.80 Di pagare alli Signori un star di formento p. fumo.

Statuiscano anchora è ordinano che ciascuno huomo padre di famiglia qual habitara in essa Corte debbia dare ogn'anno un star di formento p. fummo; cioe chi tiene turma di bestie; è gli altri un quartare p. fummo; è questo ad effetto, che gli Signori puossano tenere raggione.

FINIS STATUTI

